



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 70/32 DEL 29.12.2016**

**Oggetto:** Deliberazione n. 14/23 del 23.3.2016. Linee d'indirizzo applicative.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che con la deliberazione n. 49/6 del 9.12.2014, è stata data parziale attuazione all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, prevedendo che agli avvocati dipendenti delle regione vengano riconosciuti e corrisposti gli onorari in argomento secondo la misura ed i criteri ivi stabiliti (40% in rapporto all'anzianità di iscrizione all'albo speciale; 60% in parti uguali tra gli avvocati iscritti all'albo speciale). Con la successiva deliberazione n. 14/23 del 23.3.2016 la Giunta regionale, ad integrazione della precedente citata deliberazione, ha approvato una apposita disciplina specificata nelle linee guida relative ai compensi professionali degli avvocati della direzione generale dell'Area legale.

Il Vicepresidente ricorda che nelle citate linee guida è previsto che:

1. il pagamento dei compensi, dovuti in caso di provvedimenti che dispongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio, è effettuato nei limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio;
2. detto stanziamento, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014, è pari all'importo dei compensi relativi a provvedimenti giudiziari favorevoli pronunciati nel 2013, secondo i parametri professionali all'epoca vigenti;
3. la quantificazione di detti compensi è effettuata in base ad una nota spese redatta dagli avvocati in base al valore della causa e dell'attività professionale compiuta, riferita alle cause e controversie definite nell'anno, ridotta del 50%.

Il Vicepresidente precisa che il richiamato comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014, prevede che i predetti compensi professionali siano corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e che l'apposito capitolo di bilancio è stato previsto a decorrere dall'anno 2016, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 800.000 per il solo anno 2016 (capitolo SC01.0229).

Stante quanto sopra, riferisce l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, la Direzione generale dei Servizi Finanziari dovendo dare attuazione alle richiamate



deliberazioni, ha rilevato i seguenti aspetti interpretativi.

In primo luogo, la disciplina regolamentare o contrattuale degli onorari degli avvocati dipendenti, antecedente alla deliberazione del 9 dicembre 2014, non prevedeva il diritto al compenso nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari con spese integralmente compensate; poiché l'art. 9, comma 6, del DL 24.6.2014, n. 90 prevede la corresponsione dei compensi di cui sopra in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento 2013, pare ragionevole ritenere che il diritto degli avvocati dipendenti a percepire detti compensi sia riconosciuto a decorrere dalla deliberazione del 9 dicembre 2014, nella misura e secondo le modalità meglio regolamentate con la successiva citata deliberazione del 23.3.2016.

In secondo luogo, considerato che nel 2015, pur in assenza di apposito stanziamento di bilancio, era vigente la regolamentazione di cui alla citata deliberazione del dicembre 2014, secondo l'orientamento già espresso in casi analoghi dalla Corte dei Conti, l'assenza di stanziamento non impedisce il riconoscimento del diritto al compenso anche per l'annualità risultante priva di copertura, e il relativo stanziamento ben può essere appostato nel bilancio dell'esercizio successivo e comunque impegnato nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Al riguardo, il Vicepresidente precisa che la quantificazione dello stanziamento 2016 (competenza) è stata proposta dalla Direzione generale dell'Area legale ed è stata effettuata, come confermato dalla stessa, sulla base dei provvedimenti giudiziari favorevoli, o sostanzialmente favorevoli (anche se non decisi nel merito) con compensazione di spese, pronunciati nel 2013 e individuati secondo il perimetro stabilito nelle linee guida allegate alla deliberazione del 23.3.2016 (nel quale rientrano anche i lodi arbitrali, i provvedimenti da qualunque autorità pronunciati purché idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva; i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice, la nullità o irricevibilità del ricorso, l'estinzione per rinuncia all'azione o per inattività delle parti; la perenzione; la sopravvenuta carenza di interesse; l'estinzione per mancata comparizione delle parti ecc.).

Poiché, come illustrato, lo stanziamento 2016 dovrebbe essere considerato a copertura anche dei compensi maturati nel 2015, il Vicepresidente prosegue osservando che pare ragionevole ritenere che la norma autorizzatoria della spesa possa intendersi riferita pro quota anche agli emolumenti 2015 (pronunzie favorevoli con compensazione di spese intervenute nel 2015). Evidenzia, tuttavia, che la corresponsione dei compensi che gli avvocati hanno diritto a percepire annualmente non può superare lo stanziamento annuo a ciò destinato e che l'autorizzazione di spesa appostata nel bilancio per l'esercizio 2016 non indica in quale misura detto stanziamento debba essere destinato ai compensi professionali maturati nel 2015 rispetto a quelli maturati nel 2016.



Si rende, pertanto, necessario in merito un indirizzo interpretativo da parte della Giunta regionale che chiarisca la finalità dello stanziamento 2016 al fine di avere certezza degli impegni che possono essere legittimamente assunti sullo stesso. Al proposito il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone che lo stanziamento 2016 sia destinato fino ad un importo non superiore al 50% alla corresponsione dei compensi maturati nel 2016 e, per la restante quota (non inferiore al 50%) ai compensi maturati nel 2015.

Il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, precisa che i compensi in argomento devono intendersi sostitutivi della retribuzione di risultato e rendimento secondo la disciplina recata dall'art. 47, comma 9 ter, della L.R. n. 31/1998 e smi, che deve considerarsi estesa al nuovo regime regolamentare dei compensi professionali approvato con la citata deliberazione n. 14/23 del 23.3.2016.

Il presente atto d'indirizzo, con i necessari adeguamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci, si applica a tutto il Sistema regione, come definito dal comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 2014 n. 24.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

#### DELIBERA

di approvare che:

- a. lo stanziamento 2016 sia destinato fino ad un importo non superiore al 50% alla corresponsione dei compensi maturati nel 2016 e, per la restante quota (non inferiore al 50%), ai compensi maturati nel 2015;
- b. i compensi in argomento devono intendersi sostitutivi della retribuzione di risultato e rendimento secondo la disciplina recata dall'art. 47, comma 9 ter, della L.R. n. 31/1998 e smi, che deve considerarsi estesa al nuovo regime regolamentare dei compensi professionali approvato con la citata deliberazione n. 14/23 del 23.3.2016;
- c. il presente atto d'indirizzo, con i necessari adeguamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci, si applica a tutto il Sistema regione, come definito dal comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.

**Il Direttore Generale**  
Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**  
Raffaele Paci